

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03984/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 3984 del 2024, proposto da:

Comune di Caggiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Provincia di Salerno, Struttura di Missione Pnrr Istituita Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale Unità di Missione per L'Attuazione degli Interventi del Pnrr del Miur, Dipartimento Politiche della Famiglia della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Europei, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Polla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento dell'ottemperanza

della sentenza n. 4382 del 3 luglio 2024 (procedimento n. 981/2024 di R.G.), non passata in giudicato, pubblicata il 25.7.2024;

-per la dichiarazione della nullità della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. U.0046218 del 2.8.2024, con la quale è stata respinta la richiesta dell'esponente Comune, avanzata in esecuzione della ridetta sentenza n. 4382/2024 con le note del 31.7.2024 e dell'1.8.2024, di “*ripristinare ad horas il Codice Meccanografico dell'Istituto Comprensorio di Caggiano*”.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 27/9/2024, formulato ai sensi dell'art. 112 ultimo comma c.p.a., al fine di ottenere chiarimenti sulla sentenza ottemperanda;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell'Istituto Comprensivo IC del Comune di Polla, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comune di Polla;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- la presente cognizione è limitata all'esame dell'istanza cautelare formulata dal Comune ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza, introdotto ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. b) c.p.a. in relazione alla sentenza della Sezione del 25 luglio 2024 n. 4382;

-la sentenza non è passata in giudicato, pendendo il giudizio di appello dinnanzi al Consiglio di Stato, Sez. VII, nell'ambito del quale, con ordinanza n. 3495 del 18.09.2024, è stata accolta l'istanza cautelare (...) *“ai soli fini della celere fissazione del merito”* considerato che *“le questioni di merito connesse alla definizione della rete scolastica regionale”* erano *“comuni ad ulteriori ricorsi pendenti presso questa sezione (tra i quali il n. di r.g. 6753/2024, fissato per la camera di consiglio del 1°ottobre 2024, per il quale è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza in via monocratica)”*, con conseguente rimessione *“al presidente della sezione di fissare l'udienza pubblica con proprio decreto”*;

Rilevato che, con decreto monocratico presidenziale n. 1561 del 30 agosto 2024 ex art. 56 c.p.a., adottato nel presente giudizio, è stata accolta, in via interinale, la domanda del Comune ricorrente di ripristino del *codice meccanografico* dell'Istituto Comprensorio di Caggiano, con contestuale nomina del Commissario *ad acta*, indicato nel Prefetto della provincia di Salerno con facoltà di delega;

Osservato che, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione del predetto decreto e l'odierna camera di consiglio:

-il Commissario *ad acta* si è insediato (in data 6 settembre 2024);

-è stata pubblicata l'ordinanza ex art. 98 c.p.a. sopra citata del Consiglio di Stato;

- avendo le parti coinvolte prospettato una contrapposta interpretazione circa l'avvenuta o meno sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, il

Commissario ad acta ha richiesto chiarimenti alla medesima Sezione del Consiglio di Stato (presso cui pende il relativo procedimento) circa *“gli adempimenti da porre in essere per l’espletamento dell’incarico”*;

Ritenuto che, in disparte l’esito della predetta richiesta di chiarimenti, non possa confermarsi il decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a., con conseguente sua perdita di efficacia, anche nella parte in cui ha disposto, in accoglimento della relativa richiesta, la nomina del Commissario *ad acta*;

Ritenuto, in particolare, che non pare, prima facie, sussistere il *fumus boni iuris*, quanto meno nei termini, prospettati nell’atto introduttivo del presente giudizio dal Comune ricorrente;

Osservato, in relazione a tale presupposto, che:

- parte ricorrente ha formulato l’istanza di ripristinare il *“codice meccanografico”* dell’istituto comprensorio avente sede nel Comune di Caggiano, deducendo altresì la nullità dell’atto di rigetto della relativa richiesta, avanzata presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. U.0046218 del 2 agosto 2024;

- in mancanza di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, non appare predicabile il vizio di nullità per violazione o elusione del giudicato (cfr. art. 114 comma 4 lett. b), essendo solo determinabili le modalità esecutive della sentenza, e, qualora sussistano i presupposti, considerare *“inefficaci”* gli atti emessi in violazione o elusione della stessa;

-nello specifico, l’attribuzione del *codice meccanografico* costituisce un adempimento informatico, di competenza ministeriale e non regionale, che consegue al riconoscimento dell’autonomia scolastica alla sede dell’Istituto, che, anche a prescindere dall’articolato procedimento descritto nella relazione, depositata da ultimo dalla Regione Campania in data 3 ottobre 2024, non è un esito dovuto o vincolato, alla luce degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza ottemperanda, la cui delimitazione va indagata con riguardo alla tipologia, al numero dei motivi accolti e alla conseguente motivazione;

Considerato che:

-come osservato dalla giurisprudenza, occorre infatti *“distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi come quelli di difetto di motivazione impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti e quindi nell'esito del rinnovato esercizio del potere”* (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6197; Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880, Id., 17 aprile 2023, n. 3846; Id., Sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5002);

-il vizio ritenuto fondato con la sentenza della Sezione n. 4382 del 3 luglio 2024 è quello di *“eccesso di potere per inadeguata istruttoria e insufficiente motivazione, poiché la Regione non avrebbe tenuto in considerazione la configurazione del Comune come “comune montano” e quindi la “possibile applicazione di deroga ai criteri di dimensionamento”*, con il conseguente obbligo conformativo della Regione Campania di riesercitare il potere, *in parte qua*, di programmazione mediante *“una più pregnante motivazione, essendo coinvolti, nella specie, nell'assetto da essa delineato, istituti scolastici collocati in un Comune Montano ed essendo espressamente prevista dalla normativa di settore una deroga appunto per i Comuni montani”* (il principio di diritto era già stato affermato dal precedente, richiamato ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez. 3798 del 17 giugno 2024);

Ritenuto che non sussiste neanche il pregiudizio grave ed irreparabile, non venendo in discussione la chiusura della sede scolastica (tutt'ora operativa), ma solo il riconoscimento della sua natura giuridica di *“sede legale”* dell'Istituto scolastico;

Ritenuto, pertanto, che non può essere accolta in questa sede l'istanza cautelare, fermi restando, in ogni caso, gli approfondimenti nel merito del giudizio di ottemperanza, la cui camera di consiglio si fissa in dispositivo;

Ritenuto che la peculiarità della controversia giustifichi la compensazione delle spese di fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la decisione circa il ricorso per ottemperanza in epigrafe, la camera di consiglio del 20.11.2024.

Compensa le spese di fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO